



SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE ENRICO SCHIAVO

LEZIONE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA

AVV. IDA GRIMALDI

VICENZA 23 GIUGNO 2021

A)

PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

- PROFILI GENERALI DEGLI ISTITUTI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO
- L'AVVIO DELLE DUE PROCEDURE A SEGUITO DELLE RIFORME DEL 2005 E 2006

LA DISCIPLINA DELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE

- LA FASE PRESIDENZIALE
- LA FASE DI MERITO
- LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE

PROFILI PROCESSUALI: ART. 706 c. 1 c.c.

DOMANDA DI SEPARAZIONE	
Indicazioni di contenuto necessario	Indicazioni di contenuto eventuale
Tribunale competente	
Coniugi: generalità, residenza e codice fiscale di entrambi	
Avvocati: generalità e indicazione del proprio codice fiscale (art. 125 c.p.c.), indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e numero di fax (la mancata indicazione della PEC o del codice fiscale comporta l'aumento della metà del contributo unificato- art. 13 c.3 bis del DPR 115/2002)	
Esistenza di figli di entrambi i coniugi	
Esposizione dei fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza e/o che sono suscettibili di arrecare pregiudizio alla prole	
Conclusioni, contenenti le seguenti richieste: <ul style="list-style-type: none">- Costituzione dello stato di coniugi separati;- Autorizzazione a interrompere la convivenza;	Conclusioni, contenenti le seguenti richieste: <ul style="list-style-type: none">- Assegno di mantenimento del coniuge;- Addebito della separazione ad un coniuge a causa della violazione da parte di questi degli obblighi matrimoniali;- Assegnazione casa coniugale;- Affidamento dei figli;- Assegno di mantenimento dei figli;- Richiesta di garanzie per l'adempimento relativo al versamento dell'assegno di mantenimento (del coniuge o dei figli);
Sottoscrizione dell'originale e delle copie da notificare dell'avvocato a cui è rilasciata procura (art. 707 c.1 c.p.c.)	



DOCUMENTI DA ALLEGARE AL RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE

- CERTIFICATO DI RESIDENZA DI ENTRAMBI I CONIUGI
- ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI MATRIMONIO
- STATO DI FAMIGLIA DEI CONIUGI
- ULTIME DICHIARAZIONI DEI REDDITI PRESENTATE (DI SOLITO
DEGLI ULTIMI TRE ANNI)

ART. 706 C. 4 C.P.C.

ART. 706, COMMA 4,
ANTERIORE AL
D.LGS. N. 154/2013

Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi coniugi durante il matrimonio.

ART. 706, COMMA 4, COME
MODIFICATO DALL'ART. 95,
D.LGS. N. 154/2013

*Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di **figli** di entrambi i coniugi.*

LA FASE PRESIDENZIALE

- ▶ CON IL DEPOSITO DEL RICORSO IN CANCELLERIA SI APRE LA FASE PRESIDENZIALE ED È CON RIGUARDO AL MOMENTO DI TALE DEPOSITO CHE SI ATTUA LA PENDENZA DEL PROCESSO
- ▶ **I CONIUGI DEVONO COMPARIRE PERSONALMENTE** DAVANTI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CON L'ASSISTENZA DEL DIFENSORE
- ▶ LA PRESENZA PERSONALE DEI CONIUGI È FUNZIONALE RISPETTO ALLA REALIZZAZIONE DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
- ▶ **SE IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NON RIESCE**, IL PRESIDENTE AUTORIZZA I CONIUGI A VIVERE SEPARATI E ASSUME I PROVVEDIMENTI PROVVISORI ED URGENTI CHE REPUTA OPPORTUNI NELL'INTERESSE DEI FIGLI E DEI CONIUGI

LA FASE DI MERITO

- ▶ LA FASE DI MERITO DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE HA INIZIO CON IL DEPOSITO DELLA MEMORIA INTEGRATIVA DA PARTE DEL CONIUGE RICORRENTE, NEL RISPETTO DEL TERMINE ASSEGNATO DAL PRESIDENTE
- ▶ ESSA SI SVOLGE AVANTI AL TRIBUNALE CHE DECIDE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE; LA TRATTAZIONE E L'ISTRUZIONE DELLA CAUSA SONO AFFIDATE AL GIUDICE ISTRUTTORE CHE, IN SEDE DI DECISIONE, RIFERISCE AL COLLEGIO
- ▶ LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO IN QUESTA FASE È OBBLIGATORIA.
- ▶ POSSIBILITA' DI SENTENZA NON DEFINITIVA



MODIFICA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE ART. 710 C.P.C.

«LE PARTI POSSONO SEMPRE CHIEDERE, CON LE FORME DEL PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO, LA MODIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI LE RIGUARDANTI I CONIUGI E LA PROLE CONSEGUENTI LA SEPARAZIONE»

CAUSE DI SCIoglimento DEL MATRIMONIO E PROCEDURA DI DIVORZIO GIUDIZIALE

SI RIFERISCE:

- ALLO SCIoglimento DEL MATRIMONIO CELEBRATO CON RITO CIVILE (ART. 1 LEGGE 898/70);
- ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO RELIGIOSO OVVERO MATRIMONIO CONCORDATARIO (MATRIMONIO CON RITO CANONICO E TRASCRITTO IN COMUNE).

DIVORZIO

(L. 898/1970 COME MODIFICATA DA L. 70/1987

- A) CONGIUNTO
- B) GIUDIZIALE

DAL 2015 (L. 55/2015) INTRODOTTI IL D.I.C.D. “DIVORZIO BREVE”

DIVORZIO BREVE: L. 55/2015

1° NOVITÀ: RIDUZIONE TERMINI

ART. 3 L. 898/1970

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>1. LO SCIoglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi: [...]</p> <p>2. NEI CASI IN CUI: [...]</p> <p>B) È stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la sentenza giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.</p> <p>IN TUTTI I PREDETTI CASI, PER LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI SCIoglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, LE SEPARAZIONI DEVONO ESSERSI PROTRATTE ININTERROTTAMENTE DA ALMENO TRE ANNI A FAR TEMPO DALLA AVVENUTA COMPARIZIONE DEI CONIUGI INNANZI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE NELLA PROCEDURA DI SEPARAZIONE PERSONALE ANCHE QUANDO IL GIUDIZIO CONTENZIOSO SI SIA TRASFORMATO IN CONSENSUALE OVVERO DALLA DATA CERTIFICATA NELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE RAGGIUNTO A SEGUITO DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO OVVERO DALLA DATA DELL'ATTO CONTENENTE L'ACCORDO DI SEPARAZIONE CONCLUSO INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE. L'EVENTUALE INTERRUZIONE DELLA SEPARAZIONE DEVE ESSERE ECCEPITA DALLA PARTE CONVENUTA.</p> <p>[...]</p>	<p>1. LO SCIoglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi: [...]</p> <p>2. NEI CASI IN CUI: [...]</p> <p>B) È stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la sentenza giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.</p> <p>IN TUTTI I PREDETTI CASI, PER LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI SCIoglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, LE SEPARAZIONI DEVONO ESSERSI PROTRATTE ININTERROTTAMENTE DA ALMENO DODICI MESI DALL'AVVENUTA COMPARIZIONE DEI CONIUGI INNANZI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE NELLA PROCEDURA DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI SEI MESI NEL CASO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, ANCHE QUANDO IL GIUDIZIO CONTENZIOSO SI SIA TRASFORMATO IN CONSENSUALE OVVERO DALLA DATA CERTIFICATA NELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE RAGGIUNTO A SEGUITO DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO OVVERO DALLA DATA DELL'ATTO CONTENENTE L'ACCORDO DI SEPARAZIONE CONCLUSO INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE. L'EVENTUALE INTERRUZIONE DELLA SEPARAZIONE DEVE ESSERE ECCEPITA DALLA PARTE CONVENUTA.</p> <p>[...]</p>

2° NOVITÀ: L'ART. 191 C.C.

ART. 191 – SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE	
VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>LA COMUNIONE SI SCIoglie PER LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA O DI MORTE PRESUNTA DI UNO DEI CONIUGI, PER L'ANNULLAMENTO, PER LO SCIoglIMENTO O PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, PER LA SEPARAZIONE PERSONALE, PER LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI, PER MUTAMENTO CONVENZIONALE DEL REGIME PATRIMONIALE, PER IL FALLIMENTO DI UNO DEI CONIUGI.</p>	<p>LA COMUNIONE SI SCIoglie PER LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA O DI MORTE PRESUNTA DI UNO DEI CONIUGI, PER L'ANNULLAMENTO, PER LO SCIoglIMENTO O PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, PER LA SEPARAZIONE PERSONALE, PER LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI, PER MUTAMENTO CONVENZIONALE DEL REGIME PATRIMONIALE, PER IL FALLIMENTO DI UNO DEI CONIUGI.</p> <p>NEL CASO DI SEPARAZIONE PERSONALE, LA COMUNIONE TRA I CONIUGI SI SCIoglie NEL MOMENTO IN CUI IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AUTORIZZA I CONIUGI A VIVERE SEPARATI, OVVERO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PROCESSO VERBALE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI DINANZI AL PRESIDENTE, PURCHÉ OMOLOGATO. L'ORDINANZA CON LA QUALE I CONIUGI SONO AUTORIZZATI A VIVERE SEPARATI È COMUNICATA ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE AI FINI DELL'ANNOTAZIONE DELLO SCIoglIMENTO DELLA COMUNIONE.</p> <p><i>OMISSIS</i></p>

DIVORZIO GIUDIZIALE

ART. 4 L. 898/70

CONTENUTO DELLA DOMANDA DI DIVORZIO

- ▶ TRIBUNALE COMPETENTE;
- ▶ GENERALITÀ DEI CONIUGI;
- ▶ INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI FIGLI, ANCHE ADOTTATI DA ENTRAMBI I GENITORI DURANTE IL MATRIMONIO (ART. 4 C. 4 L. 898/70);
- ▶ INDICAZIONE DEL LUOGO DOVE IL MATRIMONIO È STATO CONCLUSO;
- ▶ ESPOSIZIONE DEI FATTI E DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO SUI QUALI LA DOMANDA DI SCIoglimento DEL MATRIMONIO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DELLO STESSO È FONDATA (ART. 4 C. 2 L. 898/70);
- ▶ SOTTOSCRIZIONE SULL'ORIGINALE E SULLE COPIE DA NOTIFICARE DELL'AVVOCATO AL QUALE SIA STATA RILASCIATA VALIDA PROCURA, CHE DEVE INDICARE IL PROPRIO CODICE FISCALE (ART. 125 C.P.C.), L'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) COMUNICATO AL PROPRIO ORDINE E IL NUMERO DI FAX (LA MANCATA INDICAZIONE DELLA PEC O DEL CODICE FISCALE COMPORTA L'AUMENTO DELLA METÀ DEL CONTRIBUTO UNIFICATO)

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL RICORSO DI DIVORZIO

- CERTIFICATO DI RESIDENZA DI ENTRAMBI I CONIUGI;
- STATO DI FAMIGLIA DI ENTRAMBI I CONIUGI;
- COPIA INTEGRALE DELL'ATTO DI MATRIMONIO;
- LE ULTIME DICHIARAZIONI DEI REDDITI PRESENTATE DAL CONIUGE RICORRENTE, DI SOLITO INERENTI AGLI ULTIMI TRE ANNI;
- COPIA AUTENTICA DEL VERBALE OMOLOGATO DI SEPARAZIONE O COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE PASSATA IN GIUDICATO O COPIA AUTENTICA DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

ART. 4 L.898/1970

LA FASE PRESIDENZIALE

- COMPARIZIONE PERSONALE CONIUGI CON ASSISTENZA DIFENSORI
- TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
- PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI

LA FASE DI MERITO

- POSSIBILITA' DI SENTENZA NON DEFINITIVA
- FASE ISTRUTTORIA
- SENTENZA DI SCIoglIMENTO O CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
- ORDINE A UFF. STATO CIVILE DEL LUOGO TRASCRIZIONE MATRIMONIO DI PROCEDERE A ANNOTAZIONE SENTENZA

REVISIONE CONDIZIONI DI DIVORZIO

ART. 9 L. 898/70

- AI SENSI DELL'ART. 9 L. 1/12/1970 N. 898 IL SOPRAVVENIRE DI “GIUSTIFICATI MOTIVI DOPO LA SENTENZA CHE PRONUNCIA LO SCIoglimento O LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO” PUÒ GIUSTIFICARE “LA REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI E DI QUELLE RELATIVE ALLA MISURA E ALLE MODALITÀ DEI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 6”
- RITO → 737 SS C.P.C. CON RICORSO



**LA SEPARAZIONE
CONSENSUALE**

E

**IL DIVORZIO SU DOMANDA
CONGIUNTA**

SEPARAZIONE CONSENSUALE

ART. 711 C.P.C.

CONTENUTO DELLA DOMANDA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE

- GENERALITÀ E INDICAZIONE DI CODICE FISCALE, INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E NUMERO DI FAX DEL LEGALE (LA MANCATA INDICAZIONE DI PEC O DEL CODICE FISCALE COMPORTA L'AUMENTO DELLA METÀ DEL CONTRIBUTO UNIFICATO EX ART. 13 C. 3BIS DPR 115/2002);
- TRIBUNALE COMPETENTE;
- CONIUGI: GENERALITÀ, RESIDENZA E CODICE FISCALE DI ENTRAMBI;
- ESISTENZA DI FIGLI DI ENTRAMBI I CONIUGI;
- OGGETTO DEL GIUDIZIO;
- RAGIONI DI FATTO DELLA DOMANDA E, IN PARTICOLARE, LE CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE GIÀ CONCORDATE O L'INDICAZIONE DI UN AVVENUTO ACCORDO O DELLA POSSIBILITÀ DI RAGGIUNGERLO;
- CONCLUSIONI CHE IL CONIUGE (O I CONIUGI) CHIEDE (CHIEDONO) AL GIUDICE DI ACCOGLIERE;
- SOTTOSCRIZIONE DELL'ORIGINALE DA PARTE DELL'AVVOCATO A CUI È RILASCIATA PROCURA, NEL CASO DI ASSISTENZA LEGALE



SEGUE:
LA SEPARAZIONE CONSENSUALE
ART. 158 C.C

*LA SEPARAZIONE PER IL SOLO CONSENSO DEI
CONIUGI NON HA EFFETTO SENZA
L'OMOLOGAZIONE DEL GIUDICE”*



DIVORZIO CONGIUNTO

ART. 4 C. 16 L. 898/70

CONTENUTO DELLA DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO

- ▶ INDICAZIONE DEL TRIBUNALE COMPETENTE
- ▶ GENERALITÀ DEI CONIUGI E DEGLI EVENTUALI FIGLI
- ▶ INDIRIZZO PEC, CODICE FISCALE E NUMERO DI FAX DELL'AVVOCATO/I
- ▶ OGGETTO DELLA DOMANDA, CIOÈ RICHIESTA DI DIVORZIO
- ▶ ESPOSIZIONE DEI FATTI E DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO (TRA I QUALI I MOTIVI DELLA DOMANDA)
- ▶ INDICAZIONE DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI E PERSONALI DEI CONIUGI
- ▶ CONDIZIONI DI DIVORZIO (COMPRESSE INDICAZIONI SUI FIGLI E SUI RAPPORTI ECONOMICI)
- ▶ CONCLUSIONI
- ▶ SOTTOSCRIZIONE DI ENTRAMBI I CONIUGI E DELL'AVVOCATO (O AVVOCATI)

B)

I PROVVEDIMENTI DI NATURA ECONOMICA ALL'INTERNO
DELLE PROCEDURE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO.
IL QUADRO NORMATIVO

- L'assegno di separazione: i presupposti
 - L'assegno divorzile
- Il revirement delle Corti di Cassazione
11504/2017
- L'intervento delle Sezioni Unite con
sentenza 18287/2018



L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL CONIUGE NELLA SEPARAZIONE

PRESUPPOSTI

- A. LA NON ADDEBITABILITÀ DELLA SEPARAZIONE
- B. LA MANCANZA DI ADEGUATI REDDITI PROPRI
- C. LA SUSSISTENZA DI UNA DISPARITÀ ECONOMICA TRA LE
PARTI

PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

NON ADDEBITABILITÀ DELLA SEPARAZIONE	NON TITOLARITÀ DI REDDITI PROPRI ADEGUATI A MANTENERE IL PRECEDENTE TENORE DI VITA	SUSSISTENZA DI DISPARITÀ ECONOMICA TRA LE PARTI
ESSENZIALE È CHE LA SEPARAZIONE NON SIA ADDEBITABILE AL CONIUGE RICHIEDENTE, INDIFFERENTE È CHE SIA O MENO ADDEBITABILE ALL'OBBLIGATO	TENORE DI VITA INTESO COME: STANDARD DI VITA RESO OGGETTIVAMENTE POSSIBILE DAL COMPLESSO DELLE RISORSE ECONOMICHE DEI CONIUGI.	VA VALUTATA CONSIDERANDO TUTTE LE CIRCOSTANZE ECONOMICAMENTE VALUTABILI RIFERITE AD ENTRAMBI I CONIUGI
	LE RISORSE DEGLI INTERESSATI SI COMPONGONO DI:	
<p>Avv. Ida Grimaldi 23 giugno 2021</p>	<p>REDDITI: RICCHEZZA CHE CONFLUISCE AL SOGGETTO IN UN CERTO ARCO DI TEMPO, AL NETTO DEI COSTI (SPESE VIVE, MATERIE PRIME, CONTRIBUTI OBBLIGATORI) NECESSARI PER PROCURARSELO.</p>	<p>DISPONIBILITÀ PATRIMONIALI: - BENI MOBILI E IMMOBILI POSSEDUTI; - CONTRIBUTI FAMILIARI REGOLARI E CONTINUI; - GODIMENTO CASA FAMILIARE; - NUOVA CONVIVENZA STABILE E DURATURA</p>

QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

IN RELAZIONE A

CIRCOSTANZE:	REDDITI DELL'OBBLIGATO:
TENORE DI VITA OSSERVATO	OCCORRE VALUTARE TUTTE LE COMPONENTI ATTIVE E PASSIVE DEL REDDITO DELL'OBBLIGATO, AL FINE DI CONTEMPERARE GLI OPPOSTI INTERESSI
ATTITUDINE AL LAVORO PROFICUO DEL RICHIEDENTE	
SOPRAVVENIENZA DEI FIGLI IN CAPO ALL'OBBLIGATO	
GODIMENTO CASA CONIUGALE	



L'ASSEGNO DIVORZILE: ART. 5 L. 898/1970 COME MODIFICATO DA L. 74/1987

CON LA SENTENZA CHE PRONUNCIA LO SCIoglimento o LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, IL TRIBUNALE, TENUTO CONTO DELLE CONDIZIONI DEI CONIUGI, DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE, DEL CONTRIBUTO PERSONALE ED ECONOMICO DATO DA CIASCUNO ALLA CONDUZIONE FAMILIARE ED ALLA FORMAZIONE DEL PATRIMONIO DI CIASCUNO O DI QUELLO COMUNE, DEL REDDITO DI ENTRAMBI, E VALUTATI TUTTI I SUDDETTI ELEMENTI ANCHE IN RAPPORTO ALLA DURATA DEL MATRIMONIO, DISPONE L'OBBLIGO PER UN CONIUGE DI SOMMINISTRARE PERIODICAMENTE A FAVORE DELL'ALTRO UN ASSEGNO QUANDO QUEST'ULTIMO NON HA MEZZI ADEGUATI O COMUNQUE NON PUÒ PROCURARSELI PER RAGIONI OGGETTIVE”

PRESUPPOSTI DELL'ASSEGNO DIVORZILE

PRIMA FASE: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO (*AN DEBEATUR*)

- CONIUGE NON ABBIA I MEZZI ADEGUATI
- IMPOSSIBILITÀ DI PROCURARSI I MEZZI ADEGUATI PER RAGIONI OBBIETTIVE

PRESUPPOSTI DELL'ASSEGNO DIVORZILE

SECONDA FASE: DETERMINAZIONE IN CONCRETO DELL'ASSEGNO (*QUANTUM DEBEATUR*)

PARAMETRI PER LA QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO

- LE CONDIZIONI DEI CONIUGI,
 - LE RAGIONI DELLA DECISIONE,
 - IL CONTRIBUTO PERSONALE ED ECONOMICO DATO DA CIASCUNO ALLA CONDUZIONE FAMILIARE ED ALLA FORMAZIONE DEL PATRIMONIO DI CIASCUNO O DI QUELLO COMUNE,
 - IL REDDITO DI ENTRAMBI,
- VALUTATI TUTTI ANCHE IN RAPPORTO ALLA DURATA DEL MATRIMONIO, COSÌ COME PRECISATO DALL'ARTICOLO 5 COMMA 6 L.DIV.

IL *REVIREMENT* DEL 2017

IL 10 MAGGIO 2017, LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, CON INNOVATIVA SENTENZA N. 11504, IN ADESIONE ALL'EVOLUZIONE SOCIALE E AL SENTIRE COMUNE, HA STABILITO UN PRINCIPIO INNOVATIVO IN TEMA DI ASSEGNO DI DIVORZIO, DECRETANDO CHE:

- L'ISTITUTO DEL DIVORZIO COMPORTERÀ L'ESTINZIONE DEL RAPPORTO MATRIMONIALE;
- L'EX CONIUGE DOVRÀ ESSERE CONSIDERATO PERSONA SINGOLA E NON PIÙ PARTE DEL RAPPORTO MATRIMONIALE;
- NON CI SARÀ PIÙ COMMISTIONE TRA LE DUE FASI DEL GIUDIZIO DI RICONOSCIMENTO, OVVERO QUELLA DELL'AN E QUELLA DEL *QUANTUM*;
- IL MATRIMONIO SARÀ CONSIDERATO ATTO DI LIBERTÀ E DI AUTORESPONSABILITÀ.

A TAL FINE IL GIUDICE.

“A) DOVRÀ VERIFICARE, NELLA FASE DELL'*AN DEBEATUR*, SE LA DOMANDA DEL CONIUGE RICHIEDENTE SODDISFI LE RELATIVE **CONDIZIONI** DI LEGGE (MANCANZA DI "MEZZI ADEGUATI" O, COMUNQUE, IMPOSSIBILITÀ "DI PROCURARSELI PER RAGIONI OGGETTIVE"), CON **ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALL'"INDIPENDENZA O AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA"** DELLO STESSO, DESUNTA DAI PRINCIPALI "INDICI" (SALVO ALTRI, RILEVANTI NELLE SINGOLE FATTISPECIE):

1. **POSSESSO DI REDDITI** DI QUALSIASI SPECIE;
2. **POSSESSO DI CESPITI PATRIMONIALI MOBILIARI ED IMMOBILIARI**, TENUTO CONTO DI TUTTI GLI ONERI *LATO SENSU* "IMPOSTI" E DEL COSTO DELLA VITA NEL LUOGO DI RESIDENZA DELL'EX CONIUGE RICHIEDENTE (DIMORA ABITUALE: ART.43, SECONDO COMMA, C.C.);
3. **CAPACITÀ E POSSIBILITÀ EFFETTIVE DI LAVORO PERSONALE** (IN RELAZIONE ALLA SALUTE, ALL'ETÀ, AL SESSO ED AL MERCATO DEL LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO);
4. **STABILE DISPONIBILITÀ DI UNA CASA DI ABITAZIONE;**

B) DOVRÀ "TENER CONTO", NELLA FASE DEL *QUANTUM DEBEATUR*, DI TUTTI GLI ELEMENTI INDICATI DALLA NORMA ("(...) **CONDIZIONI DEI CONIUGI, (...) RAGIONI DELLA DECISIONE, (...) CONTRIBUTO PERSONALE ED ECONOMICO** DATO DA CIASCUNO ALLA CONDUZIONE FAMILIARE ED ALLA FORMAZIONE DEL PATRIMONIO DI CIASCUNO O DI QUELLO COMUNE, (...) **REDDITO DI ENTRAMBI (...)"**), E "VALUTARE" "TUTTI I SUDETTI ELEMENTI ANCHE IN RAPPORTO ALLA **DURATA DEL MATRIMONIO**", AL FINE DI DETERMINARE IN CONCRETO LA MISURA DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO; CIÒ, SULLA BASE **DELLE PERTINENTI ALLEGAZIONI, DEDUZIONI E PROVE OFFERTE**, SECONDO I NORMALI CANONI CHE DISCIPLINANO LA DISTRIBUZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA.”

IN SEGUITO: CORTE DI CASSAZIONE N.1 1538/2017

CON SENTENZA SUCCESSIVA N. 11538 DEL GIORNO 11.5.17 LA CORTE È TORNATA SUL TEMA DEL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO, CHIARENDO CHE AL CONIUGE DEBOLE CHE CHIEDE L'ASSEGNO NON PUÒ ESSERE IMPOSTA UNA DIFFICILE PROVA DELL'INESISTENZA ASSOLUTA DI OGNI POSSIBILITÀ DI LAVORO.

L'INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE CON SENT. N. 18287/2018

- ▶ LA QUESTIONE CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO ED IL RELATIVO CRITERIO È STATA RIMESSA ALLE **SEZIONI UNITE**, LE QUALI SI SONO ESPRESSE CON **SENTENZA N. 18287 PUBBLICATA IL 11 LUGLIO 2018** (PRIMO PRES. MAMMONE – REL. ACIERNO), SU RICORSO AVVERSO UNA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA.
- ▶ LA SENTENZA COMPONE IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE CREATOSI IN TEMA DI ASSEGNO DI DIVORZIO TRA IL CONSOLIDATO ORIENTAMENTO CHE RICONOSCEVA AL CONIUGE DIVORZIATO IL DIRITTO AD UN ASSEGNO DETERMINATO SULLA BASE DEL TENORE DI VITA CONIUGALE E L'OPPOSTA INTERPRETAZIONE FORNITA DALLA SENTENZA N. 11504/2017 SULLA C.D. AUTOSUFFICIENZA, AFFERMANDO CHE L'ASSEGNO DI DIVORZIO DI BASA SUL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ E CHE LA SUA DETERMINAZIONE DEVE PROCEDERE IN CHIAVE PEREQUATIVO-COMPENSATIVA, TENENDO PRINCIPALMENTE CONTO DEL CONTRIBUTO FORNITO DAL CONIUGE NELLA REALIZZAZIONE DELLA VITA FAMILIARE.

CORTE DI CASSAZIONE (SEZ. UN.) – 18287/2018

INCIDENZA DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA PARITÀ SOSTANZIALE TRA I CONIUGI, COSÌ COME DECLINATO NELL'ART. 29 COST. NELLA VALUTAZIONE IN CONCRETO DEI CRITERI.

IN PARTICOLARE, SI EVIDENZIANO TRE DISTINTI CRITERI:

- **CRITERIO ASSISTENZIALE** = “CONDIZIONI DEI CONIUGI” E “IL REDDITO DI ENTRAMBI”.
- **CRITERIO COMPENSATIVO** = “IL CONTRIBUTO PERSONALE ED ECONOMICO DATO DA CIASCUNO ALLA CONDUZIONE FAMILIARE ED ALLA FORMAZIONE DEL PATRIMONIO DI CIASCUNO O DI QUELLO COMUNE”.
- **CRITERIO RISARCITORIO** = “LE RAGIONI DELLA DECISIONE”.

INTERFERENZE TRA ASSEGNO DI MANTENIMENTO E ASSEGNO DI DIVORZIO

ART.156 C.C.	ART. 5 LEGGE N. 898/1970
<p>IL GIUDICE, PRONUNZIANDO LA SEPARAZIONE, STABILISCE A VANTAGGIO DEL CONIUGE CUI NON SIA ADDEBITABILE LA SEPARAZIONE IL DIRITTO DI RICEVERE DALL'ALTRO CONIUGE QUANTO È NECESSARIO AL SUO MANTENIMENTO, QUALORA EGLI NON ABBA ADEGUATI REDDITI PROPRI.</p> <p>L'ENTITÀ DI TALE SOMMINISTRAZIONE È DETERMINATA IN RELAZIONE ALLE CIRCOSTANZE E AI REDDITI DELL'OBBLIGATO.</p> <p>RESTA FERMO L'OBBLIGO DI PRESTARE GLI ALIMENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 433 E SEGUENTI.</p>	<p>6. CON LA SENTENZA CHE PRONUNCIA LO SCIoglIMENTO O LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, IL TRIBUNALE, TENUTO CONTO DELLE CONDIZIONI DEI CONIUGI, DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE, DEL CONTRIBUTO PERSONALE ED ECONOMICO DATO DA CIASCUNO ALLA CONDUZIONE FAMILIARE ED ALLA FORMAZIONE DEL PATRIMONIO DI CIASCUNO O DI QUELLO COMUNE, DEL REDDITO DI ENTRAMBI, E VALUTATI TUTTI I SUDDETTI ELEMENTI ANCHE IN RAPPORTO ALLA DURATA DEL MATRIMONIO, DISPONE L'OBBLIGO PER UN CONIUGE DI SOMMINISTRARE PERIODICAMENTE A FAVORE DELL'ALTRO UN ASSEGNO QUANDO QUEST'ULTIMO NON HA MEZZI ADEGUATI O COMUNQUE NON PUÒ PROCURARSELI PER RAGIONI OGGETTIVE.</p>

REVISIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE

ART. 9, COMMA 1, L. DIV.

QUALORA SOPRAVVENGANO GIUSTIFICATI MOTIVI DOPO LA SENTENZA CHE PRONUNCIA LO SCIoglimento O LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, IL TRIBUNALE, IN CAMERA DI CONSIGLIO E, PER I PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI, CON LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO, PUÒ, SU ISTANZA DI PARTE, DISPORRE LA REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI E DI QUELLE RELATIVE ALLA MISURA E ALLE MODALITÀ DEI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 6.



C)

I PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI

- AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO
- ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
- IL MANTENIMENTO DEI FIGLI

DECRETO LEGISLATIVO 154/2013 (CD DECRETO FILIAZIONE)

CON ESSO IL LEGISLATORE HA COMPLETATO LA REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI FILIAZIONE, ATTUANDO LA LEGGE DELEGA 219/2012

TALE DECRETO

- RACCOGLIE, IN UN *CORPUS IURIS* UNICO COMUNE I RAPPORTI GENITORIALI CON I FIGLI, OVVERO I NUOVI ARTICOLI DA 337 *BIS* A 337 *OCTIES* (CHE RIPORTANO IL CONTENUTO DEGLI ARTICOLI DA 155 *BIS* A 155 *SEXIES*, E I COMMI 3,4,5, 8-12 DELL'ART.6 L.DIV., NORME INTEGRALMENTE ABROGATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 154/2013)
- TOGLIE DAL CODICE CIVILE QUALUNQUE AGGETTIVAZIONE ALLA PAROLA FIGLI: **SCOMPARE IL FIGLIO NATURALE E LA POSIZIONE DI FIGLIO NATO FUORI DA MATRIMONIO È EQUIPARATA A QUELLA DEI FIGLI NATI NEL MATRIMONIO.**

LA RIFORMA DUNQUE NON RIGUARDA SOLO GLI EX FIGLI NATURALI, MA RIDISEGNA LA DISCIPLINA DELLA FILIAZIONE NEL SUO COMPLESSO. IN QUESTO AMBITO SI COLLOCA L'ABBANDONO DELLA POTESTÀ GENITORIALE CHE CEDE IL PASSO ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

DECRETO FILIAZIONE

- IL DECRETO FILIAZIONE N.154 DEL 2013, CON IL NUOVO ART. 315 BIS C.C., SOTTO LA RUBRICA, “DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO”, RICONOSCE UNA MAGGIORE “CENTRALITÀ” AL RUOLO DEL MINORE SIA ALL’INTERNO DEL PROCESSO, ESTENDENDO LE POSSIBILITÀ DI ASCOLTO DEL MINORE A TUTTI I PROCEDIMENTI CHE LO RIGUARDANO, SIA NELLA RELAZIONE CON I GENITORI, INTRODUCENDO E, NEL CONTEMPO, RAFFORZANDO IL CONCETTO DI “RESPONSABILITÀ GENITORIALE”.
- IL FIGLIO ASSUME, QUINDI, CENTRALE IMPORTANZA, DIVENENDO SOGGETTO ATTIVO NEL RAPPORTO GENITORIALE.
- IL NUOVO ART. 316 C.C. SOTTO LA RUBRICA “RESPONSABILITÀ GENITORIALE” TESTUALMENTE RECITA: “ENTRAMBI I GENITORI HANNO LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE CHE È ESERCITATA DI COMUNE ACCORDO TENENDO CONTO DELLE CAPACITÀ, DELLE INCLINAZIONI NATURALI E DELLE ASPIRAZIONI DEL FIGLIO. I GENITORI DI COMUNE ACCORDO STABILISCONO LA RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE”.



L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI ALLA LUCE DELLA L. 219/2012 E DEL D.LGS. 154/2013

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO:

A) CONDIVISO

B) ESCLUSIVO

E' NECESSARIO DISCIPLINARE:

- MODALITÀ AFFIDAMENTO
- INDIVIDUARE GENITORE COLLOCATARIO
- REGOLAMENTARE DIRITTO DI VISITA

AFFIDAMENTO CONDIVISO: ART. 337 TER C.C.

IL FIGLIO MINORE HA IL DIRITTO DI MANTENERE UN RAPPORTO EQUILIBRATO E CONTINUATIVO CON CIASCUNO DEI GENITORI, DI RICEVERE CURA, EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E ASSISTENZA MORALE DA ENTRAMBI E DI CONSERVARE RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON GLI ASCENDENTI E CON I PARENTI DI CIASCUN RAMO GENITORIALE.

PER REALIZZARE LA FINALITÀ INDICATA DAL PRIMO COMMA, NEI PROCEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO [337 BIS](#), IL GIUDICE ADOTTA I PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROLE CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALL'INTERESSE MORALE E MATERIALE DI ESSA. VALUTA PRIORITARIAMENTE LA POSSIBILITÀ CHE I FIGLI MINORI RESTINO AFFIDATI A ENTRAMBI I GENITORI OPPURE STABILISCE A QUALE DI ESSI I FIGLI SONO AFFIDATI, DETERMINA I TEMPI E LE MODALITÀ DELLA LORO PRESENZA PRESSO CIASCUN GENITORE, FISSANDO ALTRESÌ LA MISURA E IL MODO CON CUI CIASCUNO DI ESSI DEVE CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO, ALLA CURA, ALL'ISTRUZIONE E ALL'EDUCAZIONE DEI FIGLI. PRENDE ATTO, SE NON CONTRARI ALL'INTERESSE DEI FIGLI, DEGLI ACCORDI INTERVENUTI TRA I GENITORI. ADOTTA OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLA PROLE, IVI COMPRESO, IN CASO DI TEMPORANEA IMPOSSIBILITÀ DI AFFIDARE IL MINORE AD UNO DEI GENITORI, L'AFFIDAMENTO FAMILIARE. ALL'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE PROVVEDE IL GIUDICE DEL MERITO E, NEL CASO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE, ANCHE D'UFFICIO. A TAL FINE COPIA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO È TRASMessa, A CURA DEL PUBBLICO MINISTERO, AL GIUDICE TUTELARE.

LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE È ESERCITATA DA ENTRAMBI I GENITORI. LE DECISIONI DI MAGGIORE INTERESSE PER I FIGLI RELATIVE ALL'ISTRUZIONE, ALL'EDUCAZIONE, ALLA SALUTE E ALLA SCELTA DELLA RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE SONO ASSUNTE DI COMUNE ACCORDO TENENDO CONTO DELLE CAPACITÀ, DELL'INCLINAZIONE NATURALE E DELLE ASPIRAZIONI DEI FIGLI. IN CASO DI DISACCORDO LA DECISIONE È RIMESSA AL GIUDICE. LIMITATAMENTE ALLE DECISIONI SU QUESTIONI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, IL GIUDICE PUÒ STABILIRE CHE I GENITORI ESERCITINO LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SEPARATAMENTE. QUALORA IL GENITORE NON SI ATTENGA ALLE CONDIZIONI DETTATE, IL GIUDICE VALUTERÀ DETTO COMPORTAMENTO ANCHE AL FINE DELLA MODIFICA DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO. SALVO ACCORDI DIVERSI LIBERAMENTE SOTTOSCRITTI DALLE PARTI, CIASCUNO DEI GENITORI PROVVEDE AL MANTENIMENTO DEI FIGLI IN MISURA PROPORZIONALE AL PROPRIO REDDITO; IL GIUDICE STABILISCE, OVE NECESSARIO, LA CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO PERIODICO AL FINE DI REALIZZARE IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, DA DETERMINARE CONSIDERANDO:

- 1) LE ATTUALI ESIGENZE DEL FIGLIO.*
- 2) IL TENORE DI VITA GODUTO DAL FIGLIO IN COSTANZA DI CONVIVENZA CON ENTRAMBI I GENITORI.*
- 3) I TEMPI DI PERMANENZA PRESSO CIASCUN GENITORE.*
- 4) LE RISORSE ECONOMICHE DI ENTRAMBI I GENITORI.*
- 5) LA VALENZA ECONOMICA DEI COMPITI DOMESTICI E DI CURA ASSUNTI DA CIASCUN GENITORE.*

L'ASSEGNO È AUTOMATICAMENTE ADEGUATO AGLI INDICI ISTAT IN DIFETTO DI ALTRO PARAMETRO INDICATO DALLE PARTI O DAL GIUDICE. OVE LE INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO FORNITE DAI GENITORI NON RISULTINO SUFFICIENTEMENTE DOCUMENTATE, IL GIUDICE DISPONE UN ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA TRIBUTARIA SUI REDDITI E SUI BENI OGGETTO DELLA CONTESTAZIONE, ANCHE SE INTESTATI A SOGGETTI DIVERSI.

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO: ART. 337 QUATER C.C.

IL GIUDICE PUÒ DISPORRE L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI AD UNO SOLO DEI GENITORI QUALORA RITENGA CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO CHE L'AFFIDAMENTO ALL'ALTRO SIA CONTRARIO ALL'INTERESSE DEL MINORE.

CIASCUNO DEI GENITORI PUÒ, IN QUALSIASI MOMENTO, CHIEDERE L'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO QUANDO SUSSISTONO LE CONDIZIONI INDICATE AL PRIMO COMMA. IL GIUDICE, SE ACCOGLIE LA DOMANDA, DISPONE L'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO AL GENITORE ISTANTE, FACENDO SALVI, PER QUANTO POSSIBILE, I DIRITTI DEL MINORE PREVISTI DAL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO [337 TER](#). SE LA DOMANDA RISULTA MANIFESTAMENTE INFONDATA, IL GIUDICE PUÒ CONSIDERARE IL COMPORTAMENTO DEL GENITORE ISTANTE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NELL'INTERESSE DEI FIGLI, RIMANENDO FERMA L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO [96](#) DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

IL GENITORE CUI SONO AFFIDATI I FIGLI IN VIA ESCLUSIVA, SALVA DIVERSA DISPOSIZIONE DEL GIUDICE, HA L'ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU DI ESSI; EGLI DEVE ATTENERSI ALLE CONDIZIONI DETERMINATE DAL GIUDICE. SALVO CHE NON SIA DIVERSAMENTE STABILITO, LE DECISIONI DI MAGGIORE INTERESSE PER I FIGLI SONO ADOTTATE DA ENTRAMBI I GENITORI. IL GENITORE CUI I FIGLI NON SONO AFFIDATI HA IL DIRITTO ED IL DOVERE DI VIGILARE SULLA LORO ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE E PUÒ RICORRERE AL GIUDICE QUANDO RITENGA CHE SIANO STATE ASSUNTE DECISIONI PREGIUDIZIEVOLI AL LORO INTERESSE.

➔ **AFFIDAMENTO ESCLUSIVO SOLO OVE RICORRANO GRAVI MOTIVI**

CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI CONTRASTANTI CON L'AFFIDO CONDIVISO

- INIDONEITÀ AD ASSUMERE COMPITI GENITORIALI DI CURA ED EDUCAZIONE DEI FIGLI
- MANIFESTA CARENZA O INIDONEITÀ EDUCATIVA
- PERSONALITÀ VIOLENTA
- RECLUSIONE IN CARCERE
- STATO DI ALCOLISMO/TOSSICODIPENDENZA
- DISTURBI DELLA PERSONALITÀ
- IMMATURITÀ
- INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO

► N.B. CONVENZIONE DI ISTANBUL DEL 2011 (RATIFICATA IN ITALIA CON L. 77/2013)

ART.31 CUSTODIA DEI FIGLI, DIRITTI DI VISITA E SICUREZZA

1 LE PARTI ADOTTANO MISURE LEGISLATIVE O DI ALTRO TIPO NECESSARIE PER GARANTIRE CHE, **AL MOMENTO DI DETERMINARE I DIRITTI DI CUSTODIA E DI VISITA DEI FIGLI, SIANO PRESI IN CONSIDERAZIONE GLI EPISODI DI VIOLENZA CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE CONVENZIONE.**

2 LE PARTI ADOTTANO LE MISURE LEGISLATIVE O DI ALTRO TIPO NECESSARIE PER GARANTIRE CHE L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VISITA O DI CUSTODIA DEI FIGLI NON COMPROMETTA I DIRITTI E LA SICUREZZA DELLA VITTIMA O DEI BAMBINI

L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

ART. 337 *SEXIES* C.C.

IL GODIMENTO DELLA CASA FAMILIARE È ATTRIBUITO TENENDO PRIORITARIAMENTE CONTO DELL'INTERESSE DEI FIGLI. DELL'ASSEGNAZIONE IL GIUDICE TIENE CONTO NELLA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA I GENITORI, CONSIDERATO L'EVENTUALE TITOLO DI PROPRIETÀ. IL DIRITTO AL GODIMENTO DELLA CASA FAMILIARE VIENE MENO NEL CASO CHE L'ASSEGNATARIO NON ABITI O CESSI DI ABITARE STABILMENTE NELLA CASA FAMILIARE O CONVIVA MORE UXORIO O CONTRAGGA NUOVO MATRIMONIO. IL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE E QUELLO DI REVOCA SONO TRASCRIVIBILI E OPPONIBILI A TERZI AI SENSI DELL'ARTICOLO [2643](#).

IN PRESENZA DI FIGLI MINORI, CIASCUNO DEI GENITORI È OBBLIGATO A COMUNICARE ALL'ALTRO, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI TRENTA GIORNI, L'AVVENUTO CAMBIAMENTO DI RESIDENZA O DI DOMICILIO. LA MANCATA COMUNICAZIONE OBBLIGA AL RISARCIMENTO DEL DANNO EVENTUALMENTE VERIFICATOSI A CARICO DEL CONIUGE O DEI FIGLI PER LA DIFFICOLTÀ DI REPERIRE IL SOGGETTO.

IL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORENNI

ART. 337 TERC. 4 C.C.

SALVO ACCORDI DIVERSI LIBERAMENTE SOTTOSCRITTI DALLE PARTI, CIASCUNO DEI GENITORI PROVVEDE AL MANTENIMENTO DEI FIGLI IN MISURA PROPORZIONALE AL PROPRIO REDDITO; IL GIUDICE STABILISCE, OVE NECESSARIO, LA CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO PERIODICO AL FINE DI REALIZZARE IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA', DA DETERMINARE CONSIDERANDO:

- 1) LE ATTUALI ESIGENZE DEL FIGLIO.*
- 2) IL TENORE DI VITA GODUTO DAL FIGLIO IN COSTANZA DI CONVIVENZA CON ENTRAMBI I GENITORI.*
- 3) I TEMPI DI PERMANENZA PRESSO CIASCUN GENITORE.*
- 4) LE RISORSE ECONOMICHE DI ENTRAMBI I GENITORI.*
- 5) LA VALENZA ECONOMICA DEI COMPITI DOMESTICI E DI CURA ASSUNTI DA CIASCUN GENITORE.*

L'ASSEGNO E' AUTOMATICAMENTE ADEGUATO AGLI INDICI ISTAT IN DIFETTO DI ALTRO PARAMETRO INDICATO DALLE PARTI O DAL GIUDICE.

OVE LE INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO FORNITE DAI GENITORI NON RISULTINO SUFFICIENTEMENTE DOCUMENTATE, IL GIUDICE DISPONE UN ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA TRIBUTARIA SUI REDDITI E SUI BENI OGGETTO DELLA CONTESTAZIONE, ANCHE SE INTESTATI A SOGGETTI DIVERSI.



ASSEGNO DI MANTENIMENTO (SPESE ORDINARIE)

ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL MINORE ATTO A GARANTIRE IL TENORE DI VITA PRECEDENTE, OVVERO TUTTE LE ESIGENZE DI VITA, NON SOLO QUELLE NECESSARIE, COMMISURATE ALLE ESIGENZE DEL MINORE.



SPESE STRAORDINARIE

I CARATTERI DELLA “STRAORDINARIETÀ

- TUTTI GLI ESBORSI NECESSARI A FAR FRONTE AD EVENTI IMPREVEDIBILI O ADDIRITTURA ECCEZIONALI
- AD ESIGENZE NON RIENTRANTI NELLE NORMALI CONSUETUDINI DI VITA DEI FIGLI
- NON RICORRENTI, NON QUANTIFICABILI E DETERMINABILI IN ANTICIPO, OVVERO DI APPREZZABILE IMPORTO RISPETTO AL TENORE DI VITA DELLA FAMIGLIA E ALLE CAPACITÀ ECONOMICHE DEI GENITORI.



LA NECESSITA' DEL COMUNE ACCORDO TRA I CONIUGI

SULLA BASE DEL PRINCIPIO CODICISTICO PER CUI LE DECISIONI DI “MAGGIOR INTERESSE” PER I FIGLI DEBBO NO ESSERE ASSUNTE DI “COMUNE ACCORDO” TRA I GENITORI, UNO DEI CRITERI FONDAMENTALI SEGUITI DALLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI SPESE STRAORDINARIE È LA LORO PREVENTIVA CONCERTAZIONE TRA I CONIUGI.

IL CONIUGE CHE NE RICHIEDA IL RIMBORSO, AL FINE DELL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA, HA L'ONERE DI FORNIRE LA PROVA DI AVER PROVVEDUTO A CONSULTARE PREVENTIVAMENTE L'ALTRO



LA TIPIZZAZIONE DELLE SPESE: I PROTOCOLLI D'INTESA

ALCUNI TRIBUNALI, HANNO REDATTO DEI PROTOCOLLI D'INTESA DESTINATI A FORNIRE INDIRIZZI PIÙ CHIARI NELLA QUALIFICAZIONE DELLE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE E A DETTARE DELLE LINEE GUIDA IN UNA MATERIA CHE CONTINUA AD ESSERE OGGETTO DI DIBATTITO SIA IN DOTTRINA CHE IN GIURISPRUDENZA.

PROTOCOLLO DEL TRIBUNALE DI VICENZA



IL MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI ART. 337 SEPTIES C.C.

“IL GIUDICE, VALUTATE LE CIRCOSTANZE, PUÒ DISPORRE IN FAVORE DEI FIGLI MAGGIORENNI NON INDIPENDENTI ECONOMICAMENTE IL PAGAMENTO DI UN ASSEGNO PERIODICO. TALE ASSEGNO, SALVO DIVERSA DETERMINAZIONE DEL GIUDICE, È VERSATO DIRETTAMENTE ALL'AVENTE DIRITTO.

AI FIGLI MAGGIORENNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE SI APPLICANO INTEGRALMENTE LE DISPOSIZIONI PREVISTE IN FAVORE DEI FIGLI MINORI.”

PRESUPPOSTI PER LA CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE

1. RAGGIUNGIMENTO DELL'INDIPENDENZA ECONOMICA DA PARTE DEL FIGLIO

2. INERZIA DEL FIGLIO NEL RENDERSI AUTOSUFFICIENTE OPPURE RIFIUTO INGIUSTIFICATO DI IDONEA OCCUPAZIONE DEL FIGLIO STESSO

ONERE DELLA PROVA: GRAVA SUL GENITORE CHE CHIEDE LA CESSAZIONE DELL'OBBLIGO OVVERO NELL'IPOTESI *SUB 2*: GRAVA SUL FIGLIO MAGGIORENNE, BENEFICIARIO DELL'ASSEGNO, CHE IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DI UNA COLLOCAZIONE LAVORATIVA E/O DELL'INDIPENDENZA ECONOMICA NON È DIPESO DA SUA INERZIA O COLPA (CFR. TRIB. ROMA, N. 3434/2014).



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

AVV. IDA GRIMALDI

VICENZA 23 GIUGNO 2021